



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO"**

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789

e – mail [VEIC84200T@istruzione.it](mailto:VEIC84200T@istruzione.it) – [VEIC84200T@pec.istruzione.it](mailto:VEIC84200T@pec.istruzione.it)

Codice Scuola VEIC84200T

**VENEZIA**

Com. N. 26/PRIMARIA

Venezia, 02.04.2018

AL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA

**Oggetto:** Sciopero breve indetto dal Sindacato SGB Sindacato Generale di Base in occasione delle prove INVALSI Scuola primaria per i giorni 3, 11 maggio 2018 – Sciopero delle mansioni relative allo svolgimento delle attività connesse con le rilevazioni nazionali .

In relazione alla nota del SGB corre obbligo chiarire quanto segue:

**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62**

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#). (17G00070)

Stabilisce all'art. 4, comma 3:

**Art. 4 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria**

[...]

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

SGB afferma nel volantino di convocazione dell'azione di "boicottaggio":

*"PER LA SOMMINISTRAZIONE (il 3 e l'11 maggio): ci rifiutiamo esclusivamente di distribuire i test, comunicandolo la mattina stessa [...]"*

*Entriamo in classe a svolgere la regolare lezione come previsto dal nostro orario di servizio. Nel caso il Dirigente abbia dato indicazione di andare a somministrare i quiz su una classe diversa dalla propria, consigliamo di prendere comunque la classe assegnata, pur se non somministreremo i test."*

Più oltre, in seconda pagina, afferma **"Con lo sciopero delle mansioni, costruiamo il vero e proprio boicottaggio dei quiz"**.

E' opportuno chiarire che lo sciopero delle mansioni, per orientamento giurisprudenziale suffragato da numerose sentenze anche di Corte di Cassazione, **costituisce inadempimento sanzionabile dal datore di lavoro**.

Lo sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 40 Costituzione, consiste nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa per una determinata unità temporale, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Non sussiste il diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. Consistendo quindi nel rifiuto da parte del lavoratore di svolgere uno o più compiti cui il medesimo è tenuto, ovverosia in un inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, tale forma di astensione dal lavoro non rientra nella nozione costituzionalmente garantita di sciopero, **è da considerare illegittima**, ed pertanto soggetta a sanzione disciplinare dal datore di lavoro, non imputabile di condotta antisindacale.

La "Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel comparto Scuola", siglato il 26 maggio 1999, prevede:

ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO.

Comma 3

- a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato.
- c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni.
- d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
- e) In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**prof. Alberto Solesin**